



Ordinanza n.

0000009

del

26/02/2021

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE MISURE PER GARANTIRE LA SALUTE PUBBLICA DELLA COMUNITA' LOCALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- con successivi provvedimenti governativi, durante il corso dell'anno 2020, sono state prorogate, integrate, rafforzate, modificate le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19;

- lo stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 aprile 2021 con il Decreto Legge n. 2 del 14/01/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” e con DPCM del 14/01/2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il Decreto Legge n. 15 del 23/02/2021 recante: “ Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;

VISTA, altresì, l'ordinanza del Ministro della Salute del 19 febbraio 2021 che ricolloca l'Emilia-Romagna in fascia arancione a partire dal 21 febbraio 2021;

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze sindacali nn. 4, 7, 8, 12, 13, 16, 19, 23, 25, 28 e 32, emanate durante il corso dell'anno 2020, con le quali sono state assunte e prorogate le misure urgen-



ti e necessarie a tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini garantendo a questi ultimi l'erogazione e la fruibilità dei servizi;

RICHIAMATE, altresì, le proprie Ordinanze n. 3/2021 con la quale si stabilivano le disposizioni generali in ordine alle fasce di rischio e n. 7/2021 con la quale è stata disposta la chiusura di alcuni servizi pubblici;

Considerato che, al momento, la curva epidemiologica dei contagi fatica a scendere, il numero dei decessi continua ad essere tristemente elevato e le giornate di bel tempo non incentivano il rispetto delle normative sopracitate;

Ritenuto, pertanto, necessario ed indispensabile adottare misure urgenti a tutela della salute pubblica;

Vista la relazione della Polizia Locale acquisita al prot gen. n. 5213/2021;

Visto l'art. 50 c. 5 del D.lgs 18/8/2000 n. 267;

ORDINA

1) l'interdizione degli impianti sportivi a libera fruizione interni ai parchi e ai giardini comunali e ad altri spazi pubblici (es. Skate park, campi calcio, calcetto, basket);

2) l'interdizione all'utilizzo delle aree giochi interne ai parchi e ai giardini comunali e ad altri spazi verdi pubblici consentendone l'accesso al solo fine di svolgere attività motoria e/o sportiva, come disciplinato dalle normative vigenti, purché in via individuale ed in prossimità della propria abitazione e comunque nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro da ogni altra persona;

RACCOMANDA

ai gestori degli esercizi pubblici (supermercati, negozi, tabaccai etc.) il rigoroso rispetto delle norme di distanziamento e della capienza massima ammessa all'interno dei locali

RACCOMANDA ALTRESI'

il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, aree verdi, pubbliche e private, anche condominiali, nonché il rispetto delle disposizioni statali e regionali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza che precedono,



seguirà la denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.

A V V E R T E, INOLTRE,

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

AVVISA

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Copia della presente Ordinanza è comunicata al Ufficio Territorio del Governo, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla PL di Terred'acqua e alla Regione Emilia Romagna.

Il presente provvedimento ha efficacia da sabato 27/02/2021 compreso al giorno 15/03/2021 salve modifiche normative intervenute ed eventuali proroghe.

Il Sindaco

Giampiero Falzone
(firmato digitalmente)